



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE: Risorse umane, Gare e contratti, Autorità urbana,
Cultura, Turismo, Eventi

www.comune.rovigo.it

Protocollo n.

Rovigo, 6 luglio 2026

AL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

ALLEGATO A)

Oggetto: Relazione allegata alla proposta di deliberazione di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante da titolo giudiziale esecutivo (sentenza della Corte dei Conti n. 338/2025) a favore di n. 18 amministratori ed ex amministratori comunali e contestuale presa d'atto della copertura finanziaria mediante applicazione di quota dell'avanzo accantonato (Fondo Accantonamento per Passività Potenziali).

La presente relazione, redatta in conformità all'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Rovigo, viene sottoposta al Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da titolo giudiziale esecutivo, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.EE.LL.)

A) NATURA DEL DEBITO E GLI EVENTI CHE L'HANNO ORIGINATO

Si rileva quanto di seguito riportato:

in data 28/05/2026, è stata notificata al Comune di Rovigo e acquisita giusto protocollo n. 37381, la sentenza n. 338/2025, depositata il 31 ottobre 2025.

Il provvedimento riguarda il giudizio di responsabilità iscritto al n. 32367 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di molteplici convenuti tra i quali amministratori e dipendenti dell'Ente, conclusosi con la condanna di alcune parti e l'assoluzione di 18 convenuti amministratori ed ex amministratori del Comune di Rovigo.

La sentenza quindi seguirà due iter di esecuzione, tra loro paralleli, uno relativo al recupero delle somme dai condannati (non oggetto di questa relazione) e uno riservato alla liquidazione delle somme a favore degli assolti.

B) RAGIONI GIURIDICHE PER LA LEGITTIMITA' DEL DEBITO

La decisione della Corte dei conti ha disposto che il Comune di Rovigo provveda alla liquidazione delle spese legali nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA a favore di diciotto assolti.

Successivamente, in data 04/06/2026, è stato notificato a questo Ente e acquisito giusto protocollo n. 38499 un atto di significazione e formale diffida e messa in mora da parte di uno studio legale, rappresentante di cinque convenuti assolti, completo di mandato all'incasso.

Ciò premesso, occorre quindi ricondurre la fattispecie delle somme da liquidare, ai sensi degli artt. 190, comma 4, e 212 del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. n. 174/2016), nonché dell'art. 1, comma 5-ter del D.L. n. 453/1993 (convertito con modificazioni dalla L. n. 19/1994 e s.m.i.), le quali prevedono che la sentenza resa dalla Corte dei Conti all'esito del giudizio di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Pertanto, essa rientra a pieno titolo nel novero delle "sentenze esecutive" richiamate dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Occorre altresì considerare l'orientamento della giurisprudenza contabile (ex multis, Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, del. n. 161/2025), secondo cui, in caso di condanna dell'Ente al pagamento o al rimborso delle spese legali disposta con sentenza esecutiva, l'obbligazione va ricondotta nell'alveo del bilancio mediante il formale riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.O.EE.LL., anche qualora l'Ente abbia preventivamente accantonato le risorse in apposito fondo accantonamento per passività potenziali.

Tenuto conto:

- a) delle cariche pubbliche ricoperte all'epoca dei fatti dai Sigg.ri presenti nell'elenco stilato nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) della verifica dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 86. c. 5, del T.U.O.EE.LL., ovvero:
 - *nesso causale*: i fatti e le condotte oggetto del giudizio contabile sono scaturiti unicamente ed esclusivamente dall'esercizio delle funzioni pubbliche e del mandato elettivo locale;
 - *assenza di conflitto di interessi*: non è emerso alcun conflitto di interessi, latente o manifesto, tra l'operato degli amministratori e gli interessi istituzionali del Comune di Rovigo;
 - *esclusione di dolo o colpa grave*: la formula di assoluzione pronunciata dalla Sezione Giurisprudenziale della Corte dei Conti esclude categoricamente qualsiasi profilo di dolo o colpa grave in capo agli ex amministratori;
- c) della quantificazione del debito, in quanto l'importo del debito fuori bilancio da riconoscere a favore di ciascuno dei 18 beneficiari sopra identificati è calcolato in conformità ai parametri forensi e al dispositivo di sentenza (è stata verificata la congruità previo confronto con l'Avvocatura Civica del Comune di Rovigo), come segue:
 - Competenze professionali (Sorte capitale): € 2.000,00
 - Spese generali (15%): € 300,00
 - CPA (4%): € 92,00
 - IVA (22%): € 526,24
 - TOTALE per singolo amministratore: € 2.918,24,

il debito complessivo da riconoscere ammonta pertanto a € 52.528,32 ($€ 2.918,24 \times 18$ beneficiari). Occorre quindi dare atto che nell'ambito dell'avanzo accantonato del bilancio comunale risulta istituito l'apposito "Fondo Accantonamento per Passività Potenziali", finalizzato a coprire gli oneri derivanti da giudizi sfavorevoli o sentenze esecutive.

L'applicazione e lo svincolo di detta quota di avanzo accantonato per l'esatto importo del debito complessivo da liquidare, garantirà la perfetta neutralità finanziaria del provvedimento e la piena salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.O.EE.LL., evitando l'insorgere di ulteriori oneri per interessi o procedure esecutive involontarie e che le somme saranno disponibili previa approvazione di specifica deliberazione di variazione di bilancio con applicazione di detta quota di avanzo accantonata.

Si dà atto, altresì, che trattandosi di titolo esecutivo di primo grado, la liquidazione delle somme in favore dei beneficiari avverrà con espressa clausola di ripetizione. Pertanto, l'erogazione dei

rimborsi resta subordinata al formale impegno da parte dei percipienti alla restituzione integrale delle somme ricevute qualora il giudizio di primo grado venisse riformato, anche parzialmente, nei successivi gradi di giudizio.

C) MOTIVAZIONI DELL'ARRICCHIMENTO E DELL'UTILITA' DELL'ENTE

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da titolo giudiziale esecutivo ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, l'obbligazione di pagamento discende *ex lege* da un provvedimento giurisdizionale imperativo. L'utilità e l'arricchimento per l'Ente si identificano, in questo caso, nel doveroso ripristino della legalità contabile e nella necessità primaria di estinguere tempestivamente il titolo esecutivo, preservando il Comune di Rovigo dal rischio di gravose procedure di esecuzione forzata, atti di precetto, giudizi di ottemperanza e dal conseguente incremento degli oneri per interessi e spese legali aggiuntive

D) EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE

Si dà atto che nell'ambito dell'avanzo di amministrazione accantonato del bilancio comunale risulta istituito l'apposito "Fondo Accantonamento per Passività Potenziali" e che l'applicazione di tale quota, disposta con distinta e contestuale deliberazione di variazione di bilancio garantirà l'integrale copertura finanziaria del debito in oggetto, assicurando la perfetta neutralità finanziaria del provvedimento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si dà, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, la deliberazione consiliare di riconoscimento del presente debito fuori bilancio sarà trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Rovigo, si invia la presente all'Organo di Revisione per l'espressione del relativo parere.

IL DIRIGENTE

- Dott. Marco PLECHERO -

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate